

Newsalert

Dipartimento Finance and Regulated Entities

Chiarimenti dell'ABE sulle misure necessarie a mitigare l'impatto del Covid-19 sul settore bancario dell'Unione Europea

Il 31 marzo 2020, l'Autorità Bancaria Europea ("ABE") ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al tema della flessibilità negli adempimenti relativi alla rendicontazione di vigilanza, distribuzione dei dividendi, riacquisto di azioni e remunerazione variabile, nonché in merito a taluni rimedi per mitigare i rischi connessi ai crimini finanziari.

Informativa di vigilanza e di terzo pilastro alla luce del Covid-19

Nel suo *statement* del 31 marzo 2020, l'ABE ha fornito dettagli sulla sua precedente richiesta alle Autorità competenti di applicare criteri di flessibilità per quanto riguarda gli adempimenti dei soggetti vigilati in materia di comunicazioni alle autorità e su alcune altre misure di seguito rappresentate.

a. Segnalazioni di vigilanza

L'ABE pone anzitutto l'accento sul fatto che le Autorità nazionali competenti ("ANC") e le Autorità di risoluzione delle crisi ("ARC") dovrebbero valutare in che misura un ritardo nella presentazione di dati, o sottoinsiemi di dati, inclusi nel *reporting framework* dell'ABE sarebbe giustificato in queste circostanze straordinarie. Per il momento, l'auspicata flessibilità dovrebbe riguardare le comunicazioni previste tra marzo e fine maggio 2020. In questo contesto, agli enti dovrebbe essere concesso fino a un mese supplementare per la presentazione dei dati richiesti¹ e ciascuna ANC e ARC dovrebbe chiarire i termini di tale periodo supplementare per gli enti nella loro giurisdizione.

Tale periodo supplementare non sarà applicabile a:

- le informazioni sull'indice di copertura della liquidità (*liquidity coverage ratio* - LCR) e sulle misure di monitoraggio aggiuntive (*Additional Monitoring Metrics* - ALMM) e sui set di dati individuati come prioritari dalle ANC o dalle ARC. Tali dati dovrebbero essere comunicati nel rispetto dei termini specificati nello standard di segnalazione applicabile;

¹ La rimessa per i dati dei piani di finanziamento è stata prorogata di due mesi (cfr. la dichiarazione dell'ABE "L'ABE fornisce chiarezza alle banche e ai consumatori sull'applicazione del quadro prudenziale alla luce delle misure COVID-19" del 25 marzo 2020).

- il *reporting* ai fini della pianificazione della risoluzione: le informazioni sulla struttura delle passività dell'ente, compresi i collegamenti finanziari infragruppo, dovrebbero essere comunicate alle ARC entro la data stabilita nello *standard* di rendicontazione applicabile (30 aprile 2020 o prima se stabilito dall'ARC).

Inoltre, al fine di agevolare lo scambio informativo, dovrebbe essere discusso e concordato con l'ANC un calendario specifico per l'aggiornamento, la correzione e la ripresentazione dei dati comunicati.

L'ABE ha altresì chiarito che, per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo *reporting framework*, le istituzioni dovrebbero adottare la versione 2.9 del medesimo a partire dal 31 marzo 2020, così come previsto.

Infine, alla luce della situazione contingente, l'ABE ha chiesto alle ANC ed alle ARC di dare priorità alle raccolte di dati *ad hoc* necessarie per monitorare gli enti nel contesto dell'epidemia COVID-19.

b. Informativa di 3° pilastro

In considerazione delle difficoltà che gli enti possono incontrare nella predisposizione, entro i termini applicabili, dell'informativa di terzo pilastro, l'ABE ha incoraggiato le ANC ad essere flessibili nel valutare il rispetto dei termini per la pubblicazione delle stesse da parte degli enti, come previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, della CRD². In questo contesto, l'ABE ha affermato che nel caso gli enti prevedano che la pubblicazione delle loro informative di terzo pilastro sarà ritardata, questi siano tenuti a informare le ANC e i partecipanti ai mercati del ritardo, dei motivi di tale ritardo e, per quanto possibile, della data di pubblicazione prevista.

Infine, l'ABE ha sottolineato l'importanza della trasparenza e dell'informativa di terzo pilastro per affrontare le incertezze sui rischi cui sono esposti gli enti. Le ANC e gli enti dovrebbero pertanto valutare di inserire ulteriori informazioni nella propria relazione, al fine di rappresentare correttamente il profilo di rischio dell'ente nel contesto dell'epidemia COVID 19. Nell'effettuare tale valutazione, gli enti dovrebbero tener conto delle misure straordinarie che le ANC, le banche centrali, i governi nazionali e altri organismi dell'UE hanno annunciato per affrontare l'impatto economico sistemico dell'epidemia.

I Distribuzione dei dividendi, riacquisto di azioni e remunerazione variabile

A seguito della dichiarazione dell'ABE del 12 marzo 2020, attraverso cui l'Autorità ha invitato le banche ad adottare un approccio prudente in relazione ai piani di distribuzione dei dividendi e ad altre forme di distribuzione degli utili, incluso il pagamento di remunerazioni variabili, e a utilizzare il proprio capitale per garantire la concessione di finanziamenti, l'ABE ha confermato la necessità che le risorse delle banche – in particolare quelle risultanti dalle misure di adottate dalle Autorità competenti in risposta all'attuale situazione di crisi – siano utilizzate per finanziare le imprese e le famiglie e non per attuare piani di distribuzione dei dividendi o riacquisto di azioni proprie, al fine di remunerare gli azionisti.

Inoltre, l'ABE ha dichiarato che:

² L'ABE ha chiarito che, nell'esercizio di tale flessibilità, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l'obbligo per gli istituti con emissioni di valori mobiliari negoziati in un mercato regolamentato di pubblicare le loro relazioni del terzo pilastro "in concomitanza" con la data di pubblicazione del loro bilancio, ossia alla stessa data o il più presto possibile in seguito. A tale riguardo, le autorità competenti dovrebbero tener conto delle aspettative fissate dall'ESMA nella dichiarazione pubblica pubblicata il 27 marzo 2020 per quanto riguarda la necessità di flessibilità nella vigilanza sul rispetto dei termini stabiliti dalla direttiva sulla trasparenza per la pubblicazione da parte degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati della loro relazione finanziaria annuale e semestrale.

Analogamente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione un'analogha flessibilità nel valutare il rispetto delle scadenze fissate ai sensi dell'articolo 106 della direttiva sulla trasparenza per gli istituti che redigono il bilancio secondo la loro legislazione contabile nazionale e che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla trasparenza.

- le banche dovrebbero rivolgersi direttamente alle Autorità competenti nel caso in cui si ritengano legalmente vincolate al pagamento di dividendi o al riacquisto di azioni proprie (o ad altre misure che comportino di fatto distribuzione di dividendi);
- le distribuzioni di capitale all'interno dei gruppi bancari dovrebbero servire a sostenere l'economia locale e, in senso più ampio, quella europea, nonché a garantire il corretto funzionamento del Mercato Unico europeo in questo momento di crisi;
- le Autorità competenti dovrebbero chiedere alle banche di rivedere le proprie politiche e procedure interne per garantire che gli schemi remunerativi adottati siano coerenti con l'attuale situazione economica e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio. Il livello delle remunerazioni e, in particolare, la componente variabile, dovrebbero essere determinati secondo un approccio conservativo. L'attribuzione di una parte consistente della remunerazione variabile potrebbe essere posticipata nel tempo e una parte potrebbe essere convertita sotto forma di strumenti di capitale.

II Rimesdi atti a mitigare i rischi connessi ai crimini finanziari

L'ABE ha chiarito che, al fine di preservare l'efficacia e la stabilità del sistema finanziario dell'UE, è essenziale che le banche continuino a predisporre e mantenere sistemi di controllo atti a prevenire forme di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

L'ABE ha invitato, pertanto, le Autorità competenti a sostenere gli sforzi delle banche in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CTF):

- chiarendo che, nonostante l'attuale situazione di crisi, non vi sono margini di flessibilità in relazione alle norme di prevenzione della criminalità finanziaria;
 - continuando a condividere con le banche le informazioni sui nuovi rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ed indicando in modo chiaro quali siano le misure che le banche sono tenute ad adottare in proposito;
 - adattando temporaneamente l'uso dei propri poteri di vigilanza al fine di assicurare il costante ed effettivo rispetto da parte delle banche degli obblighi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche nell'attuale contesto globale.
- a. Nuovi rischi in relazione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

L'esperienza delle crisi del passato suggerisce che gli episodi di criminalità finanziaria non sono destinati a cessare e che probabilmente, a causa dell'attuale contesto, potrebbero emergere nuove forme e nuovi canali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Pertanto, l'ABE ha esortato le Autorità competenti a:

- lavorare a stretto contatto con le banche, con le Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e con le Autorità preposte all'applicazione delle norme AML/CTF per identificare le nuove tipologie di reati finanziari;
- assicurare che le banche rimangano aggiornate sulle nuove tecniche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, ove necessario, aggiornino coerentemente le loro politiche e procedure interne (ad esempio, alcuni prodotti finanziari potrebbero diventare meno adatti agli scopi di riciclaggio a causa della diminuzione dei rendimenti, oppure alcune tecniche di riciclaggio potrebbero divenire più facili da individuare, come il rimborso anticipato dei finanziamenti);
- ricordare alle banche la necessità di continuare a monitorare le operazioni dei clienti e di prestare particolare attenzione ad eventuali operazioni insolite o sospette. Le banche dovrebbero in particolare adottare misure idonee a stabilire l'origine dei flussi finanziari sospetti, che provengano da o siano destinati a clienti operanti in settori che sono noti per essere stati colpiti dall'attuale crisi economica (ad

CHIOMENTI

esempio, imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio o del commercio internazionale, oppure le società che pur operando in un settore in crisi tuttavia mantengono un volume d'affari significativo, pur in assenza di una reale attività economica). Le linee guida ESA contengono ulteriori indicazioni a questo proposito;

- ricordano alle banche di continuare a segnalare le operazioni sospette all'UIF competente.

b. Adeguamento delle misure di vigilanza

L'ABE ha dichiarato che la situazione attuale può richiedere adeguamenti temporanei rispetto all'attività di vigilanza e, potenzialmente, modificare le priorità e i piani di vigilanza delle Autorità competenti al fine di garantire che i controlli rimangano efficaci anche nell'attuale contesto.

L'ABE ha invitato pertanto le Autorità competenti a considerare la possibilità di sfruttare appieno le forme di flessibilità previste nel quadro normativo dell'Unione europea in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e pianificare le attività di vigilanza in modo da tenere conto dei rischi connessi al Covid-19. Ciò potrebbe comportare, ad esempio, un temporaneo rinvio delle ispezioni in loco non essenziali, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso, eventualmente anche nel periodo che seguirà la sospensione delle attuali restrizioni alla circolazione delle persone, l'eventuale passaggio a riunioni e ispezioni virtuali, oppure l'estensione dei termini previsti per la consegna dei questionari AML/CTF. Ulteriori informazioni possono ritrovarsi nelle linee guida ESA.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.